

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 693-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1972*

*(V. Stampato n. 830)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1972*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo integrativo della Convenzione di sicurezza sociale italo-svedese del 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971, viene incontro a vive aspettative della nostra collettività, particolarmente per quanto si riferisce al diritto di trasferimento delle pensioni nazionali.

Il sistema pensionistico svedese si fonda su due tipi di pensione, di cui uno è quello della pensione nazionale per vecchiaia, invalidità o ai superstiti d'importo fisso, resta subordinata alla condizione che, al verificarsi dell'evento, l'interessato sia residente in Svezia.

Per la pensione di vecchiaia inoltre è richiesto che l'interessato abbia risieduto per un periodo ininterrotto di cinque anni, dal 57° al 62° anno di età.

La pensione supplementare, la seconda forma di pensione, è corrisposta ai nostri connazionali, che abbiano svolto attività lavorative subordinate per tre anni.

L'accordo integrativo della Convenzione di sicurezza sociale italo-svedese del 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971, viene incontro a vive aspettative della nostra collettività lì operante, particolarmente per quanto concerne il diritto di trasferimento delle pensioni « nazionali ».

La pensione nazionale è uno dei tipi su cui si fonda il sistema pensionistico svedese (quindici anni di residenza per la vecchiaia e superstiti, cinque anni per l'invalidità), però il requisito richiesto per poterne fruire è che, allo scadere dei tempi stabiliti, i lavoratori siano residenti all'estero.

La seconda forma di pensione, la « supplementare » corrisposta dopo un minimo di tre anni, è libera da tale condizione perchè viene accordata anche a coloro che abbiano lasciato la Svezia prima di aver maturato il diritto alla pensione.

Quando non abbiano maturato tale periodo godono di un'aliquota di pensione in proporzione al numero degli anni per cui sono stati versati i contributi (un trentesimo del totale per ogni anno).

Resta intatto il dispositivo originario dell'articolo 8 che stabilisce il rimborso dei contributi per i connazionali che lascino la Svezia prima che sia maturato il diritto alla pensione.

Meritano di essere sottolineate le disposizioni dell'articolo 9; anzitutto il riconoscimento dei periodi d'iscrizione sull'assicurazione supplementare svedese per aver diritto alle prestazioni di assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Tali periodi possono essere aggiunti ai periodi compiuti in precedenza sull'assicurazione italiana.

Così sono validi i periodi d'iscrizione sull'assicurazione supplementare svedese per essere ammesso alla prosecuzione volontaria in Italia (assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti).

È facile intuire con quale interesse la nostra comunità svedese attende la ratifica degli accordi integrativi, specialmente quanti hanno bisogno di rientrare in patria senza compromettere il loro diritto alla pensione nazionale.

Onorevoli senatori, la ratifica per i motivi riassunti, attende sollecita approvazione.

Luigi RUSSO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 gennaio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

*F.to* COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dell'Accordo stesso.